

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ERICE ARTE"

ART. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Promossa dal Comune di Erice, è costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE ERICE ARTE**", come persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e norme collegate.

ART. 2 - DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 – SEDE

La Fondazione, che è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto dalle disposizioni delle leggi vigenti, ha sede ad Erice (TP) in Piazza della Loggia numero 3 presso gli uffici del Municipio.

ART. 4 - SCOPI

1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale turistica e ambientale del Comune di Erice, di svolgere attività culturali, educative formative, didattiche e scientifiche, promuovendo, producendo e propagando manifestazioni e spettacoli, volti a valorizzare la città di Erice e il territorio della Sicilia Occidentale, nonché la tutela, la promozione e valorizzazione anche ai fini turistici dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico della Sicilia nonché in attività ed iniziative di alta valenza interculturale nello scenario euro mediterraneo.
2. Nello specifico la Fondazione persegue le seguenti finalità:
 - a. concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - b. conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Erice specificamente individuati nel contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
 - c. conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui alla precedente lett. b, i beni del patrimonio culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita convenzione;
 - d. contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale della Città di Erice inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l'altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici;

- e. ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell'ambito del territorio comunale e dell'area vasta dell'agro ericino.

ART. 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà:
 - a) realizzare programmi e stagioni di concertistica, di opera, di danza, di teatro, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari, nelle sue diverse espressioni, e di spettacolo in genere, curandone l'allestimento e l'esecuzione; altresì realizzare e produrre pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo ed inoltre promuovere attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività;
 - b) **per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire al proprio patrimonio - anche in locazione - luoghi e immobili e, se necessario, provvederle alla manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione o restauro;**
 - c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni e collaborazioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque natura, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Stessa;
 - d) **cassato;**
 - e) usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché direttamente od indirettamente di qualunque forma agevolativa, presente e futura, fiscale, previdenziale, ovvero a qualunque altro titolo, disposta dalla legge;
 - f) usufruire di contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni a qualunque titolo da parte di persone fisiche e giuridiche;
2. A latere delle attività istituzionali e al solo scopo di consentire una loro migliore e più puntuale espletamento è prevista la prestazione di servizi sussidiari, accessori e strumentali per i quali si provvederà alla richiesta delle licenze od autorizzazioni necessarie.

ART. 6 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Soci Fondatori.
- b) Soci Successivi.
- c) Soci Partecipanti.

ART. 7 – SOCIO FONDATORE

Il Comune di Erice è l'unico Socio Fondatore.

ART. 8 – SOCI SUCCESSIVI

- 1. Sono Soci Successivi le persone giuridiche pubbliche no profit che, rispondendo all'invito del Socio Fondatore, Comune di Erice, o previo suo gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, facciano conferimenti, su base triennale, destinati ad incrementare il fondo patrimoniale e/o il fondo di gestione, nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.**
2. I Soci Successivi, nell'ipotesi di cui al comma precedente, possono essere nominati membri con diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione Soci Successivi con un conferimento inferiore a quello stabilito, su base triennale dal Consiglio di Amministrazione, essi assumono la carica di Membro con voto meramente consultivo.
4. Per la nomina dei Soci Successivi, spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a membri di diritto o con voto consultivo. Se il Consiglio di Amministrazione ratifica tale proposta, il Presidente coinvolge l'Amministrazione Comunale la quale, con Deliberazione di Giunta Comunale, provvede a formalizzare la nomina.
5. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non formalizzare la nomina, così come prevista nel comma precedente.

ART. 9 – SOCI PARTECIPANTI

1. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'ammissione e la qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
3. I Soci Partecipanti si riuniscono nell'ambito dell'Assemblea dei Soci Partecipanti di cui all'art. 21 e assumono la qualifica di osservatori rispetto al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 11 - CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comune di Erice, quale Socio Fondatore, esercita sulla Fondazione il controllo analogo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

2. Esercita, altresì tale controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo 18 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.
3. Nel caso in cui siano presenti più Soci Successivi di natura pubblica, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la costituzione di un Comitato di controllo analogo che eserciti poteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo secondo la regola della maggioranza.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- b) da eventuali disposizioni testamentarie, donazioni, contributi, ed erogazioni liberali, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi e sovvenzioni attribuiti al fondo di dotazione dalle persone giuridiche pubbliche ed enti pubblici tra cui lo Stato, gli Enti Territoriali o altri Enti Pubblici, tra i quali anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Siciliana, il Libero Consorzio di Trapani, il Comune di Erice, nonché da persone giuridiche private, da persone fisiche, da istituzioni internazionali e comunitarie, nonché istituzioni italiane o straniere.

ART. 13 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) **dai contributi e dalle quote associative dei soci Fondatori dei soci Successivi e dei soci Partecipanti;**
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del fondo di dotazione, concorrendo a perseguire le finalità della Fondazione insieme ai proventi dello stesso fondo.

Art. 14 – CRITERI DI GESTIONE

La Fondazione svolge attività di rilevanza non economica, opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
2. L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 01 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
3. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.
4. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
5. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
8. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
9. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione.
 - b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - c) L'Assemblea dei Soci Partecipanti.
 - d) L'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

2. Sono Uffici della Fondazione il Sovrintendente e il Direttore Artistico. L'organizzazione della Fondazione è conformatà al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
3. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di inconfiribilità, incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. **Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di TRE fino ad un massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione.**
2. Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di tre componenti tra i quali deve essere scelto il Presidente.

3. La minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominata da eventuali altri Soci Successivi che contribuiscano, su base triennale, al fondo patrimoniale o di gestione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, così come indicato all'articolo 8 del presente Statuto. In ogni caso, i Soci Successivi non possono nominare singolarmente più di un componente nel Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. **per ulteriori due esercizi sociali.** I sostituti dei componenti che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio dagli stessi Fondatori che avevano designato i componenti uscenti.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il socio fondatore, o il socio successivo qualora il consigliere decaduto sia espressione di quest'ultimo, deve provvedere, alla scelta di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Soprintendente, **formalmente** purché con mezzi idonei **quali ad esempio pec, e-mail o raccomandata A/R** inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Erice e l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta e l'ora.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità **la votazione è infruttuosa.**
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.
10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. ***Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto convenzionalmente nel luogo in cui ha sede legale l'Ente.***
12. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in qualità di "osservatore", invitato permanente con diritto di parola ma senza diritto di voto, un delegato annualmente nominato dall'Assemblea dei Soci Partecipanti.

ART. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione concordati con il Comune di Erice quale Socio Fondatore, che verifica, ai fini del controllo analogo, anche i risultati complessivi della gestione della medesima.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a) eleggere al proprio interno il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
 - b) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
 - c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
 - d) approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
 - e) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
 - f) determinare le quote annuali dovute dai Soci Successivi e Partecipanti per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;
 - g) **istituire l'ufficio, nominare e revocare il Soprintendente della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, previa selezione pubblica, secondo quanto disciplinato dall'art. 22 del presente Statuto; nominare e revocare i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;**
 - h) approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
 - i) ratificare le decisioni del Soprintendente sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - j) approvare i criteri per la definizione dei bandi e i capitolati di gara;
 - k) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
 - l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - m) delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Soprintendente;
 - n) deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile;
 - o) deliberare sulla nomina dei Soci Fondatori e Sostenitori e sui loro conferimenti;
 - p) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
 - q) conferire incarichi professionali;
 - r) predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;
 - s) nominare un segretario;
 - t) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente **all'Amministrazione ed al Consiglio Comunale**, o in termini anticipati se ne faccia formale richiesta il Sindaco del Comune di Erice, sullo stato di avanzamento dei

progetti e delle iniziative.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONI DEL COMUNE DI ERICE

1. Premesso che ogni attività gestionale della Fondazione dovrà sempre svolgersi ai sensi e nel rispetto della normativa che nelle varie materie è dettata per gli Enti Locali, sono comunque sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comune i seguenti atti:

- a) Costituzione o partecipazione ad altri enti;
- b) Acquisto o alienazione di beni immobili;
- c) Acquisto o alienazione di beni mobili per un importo superiore ai 50.000 (cinquantamila) euro;
- d) Stipula contratti di importo superiore a 100.000 (centomila) euro;
- e) **Cassato.**

2. Per acquisire tali autorizzazioni:

- a) Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Socio Fondatore/Comune di Erice, entro il 30 settembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Annuale contenente il conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di coerenza con gli scopi della Fondazione;
- b) La Giunta Comunale approva tale relazione, richiedendone eventualmente modifiche o integrazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non intenda eseguire l'atto autorizzato dal Comune di Erice, quale socio Fondatore, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la decisione dallo stesso Comune, quale Socio Fondatore, adotta motivata deliberazione, che deve essere trasmessa immediatamente al Comune.

4. Il Comune, quale Socio Fondatore, ove ritenga che il Consiglio di Amministrazione non abbia eseguito o non stia eseguendo gli atti in conformità dell'autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per garantire il rispetto dello scopo della Fondazione, secondo quanto verrà riportato nel Contratto di servizio. La mancata esecuzione dell'atto in conformità della autorizzazione concessa configura giusta causa per la revoca degli amministratori.

5. Sono altresì soggette al procedimento autorizzatorio di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, le delibere del Consiglio di Amministrazione relative a:

- a) Modifiche politiche tariffarie;
- b) Modifiche dello statuto;
- c) Scioglimento della Fondazione;
- d) Designazione dei Soci Successivi e Partecipanti.

ART. 20 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale ed internazionale.
3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente, inoltre:
 - a) cura le relazioni con gli altri Soci;
 - b) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati.

4. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed inoltre, in accordo con il Sovrintendente e il Direttore Artistico, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI PARTECIPANTI

1. L'assemblea è costituita dai fondatori, dai soci successivi e dai soci partecipanti e si riunisce almeno **quattro volte** all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. I partecipanti possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.
2. L'assemblea formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione;
3. L'Assemblea è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il socio fondatore provvederà a redigere un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di costituzione, di funzionamento, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

ART.22 - SOVRINTENDENTE

1. **Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico ed è scelto, previa selezione pubblica in cui devono essere indicati i criteri selettivi (specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione artistica e della gestione di enti consimili, curriculum vitae et studiorum) nonché il compenso, che non può essere superiore a 20.000 euro annui lordi.**
2. Il Sovrintendente è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.
4. Il Sovrintendente è il Responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi, altresì, redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;
 - c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
 - d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del contratto collettivo di lavoro;
 - e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;
 - f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato;
 - g) nomina il responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.lgs. N. 81/2008.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Sovrintendente con apposita delibera le seguenti attribuzioni:
- a) stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;
 - b) firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - c) svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari;
 - d) nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003.
 - e) Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
6. Il Sovrintendente, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.

ART.23 - DIRETTORE ARTISTICO

1. **Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico, individuandolo tra gli uomini e le donne di cultura, a seguito di bando di evidenza pubblica, in cui sono indicati i criteri selettivi (comprovata competenza artistica, esperienza, curriculum vitae et studiorum, etc.) il compenso ed il tipo di rapporto collaborativo".**
2. **Il Direttore Artistico non può superare il tetto massimo di € 15.000 annui lordi.** Il Direttore Artistico ha il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché la programmazione delle attività. Egli sceglie gli artisti ed i collaboratori artistici e propone al Sovrintendente le iniziative artistiche e promozionali che ritiene opportune.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

4. Il Direttore Artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'attività di controllo contabile è affidata ad un Revisore dei Conti da scegliersi tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni, può essere confermato e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E COMPROMISSORIA

1. Salvo diversa previsione normativa, le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto, devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base alla procedura dell'organismo scelto, entro 15 giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Trapani.
2. Ogni controversia non risolta entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o entro il diverso termine concordato dalle parti per iscritto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trapani. L'arbitro decide secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti Codice di procedura civile e ha facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento senza formalità. La sede dell'arbitrato dovrà essere necessariamente posta nel territorio del Comune di Erice.

ART. 26 - DURATA ED ESTINZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
2. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
4. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e dunque aventi valore artistico, culturale etc., saranno devoluti al Fondatore Istituzionale, ossia al Comune Erice, che dovrà garantirne la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti conferenti.
5. I beni concessi in uso dalle pubbliche amministrazioni ritorneranno nella disponibilità di queste.

ART. 27 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le

norme di legge vigenti in materia.